

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 54

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011).

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019)

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 43 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1 gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato.
2. Sono autorizzate per intero le spese elencate nell'allegato 4/2 al [d.lgs. 118/2011](#), le spese obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali, nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali.
3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni al bilancio previste agli articoli 48 e 51 del [d.lgs. 118/2011](#), conformemente alle specifiche disposizioni contenute al paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al [d.lgs. 118/2011](#).
4. L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel [d.lgs. 118/2011](#).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.